

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1328.

**Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:

« n. 3. — Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio: per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

c) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 1;  
per ogni qualifica di « valente », punti 0,50;  
per ogni qualifica di « buono », punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 0,66;  
per ogni qualifica di « distinto », punti 0,32;  
per ogni qualifica di « buono », punti 0,16.

Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO —  
FANFANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329.

**Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrasegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola, della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunaletto nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

## Art. 2.

Le macchine contrassegnate sono vendute o locare ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

## Art. 3.

I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

## Art. 4.

Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 5.

Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

## Art. 6.

Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.

Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.

## Art. 7.

I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.

## Art. 8.

Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

## Art. 9.

A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

## Art. 10.

Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovruttore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

## Art. 11.

Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.

## Art. 12.

Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscoutate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al pun-

to b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine.

**Art. 13.**

Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

**Art. 14.**

Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purchè nei tre esercizi non superi il cento per cento.

**Art. 15.**

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.

Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

**Art. 16.**

La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1965

**SARAGAT**

**MORO — REALE — LAMI  
STARNUTI — TREMBLONI**

Visto, il Guardasigilli: REALE

**LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330.**

**Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

**Art. 2.**

E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

**Art. 3.**

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.

**Art. 4.**

E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

**Art. 5.**

E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

**Art. 6.**

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.